

Documento

DISCIPLINARE DEL MERCATO AGROALIMENTARE DI PIAZZA ELLERO

<i>Rev.</i>	<i>Data</i>	<i>Oggetto della revisione</i>
1	10.10.2009	1a emissione. Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 284 del 15/10/2009 Entrato in vigore il 15/10/2009
2	01.12.2010	Modificata tabella elencante i posteggi di vendita di cui all'art. 5. Aggiunto comma 3 all'art. 5. Aggiunto comma 9 all'art. 6. Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 249 del 25/11/2010.
3	30.05.2013	Modificato art. 3 comma 1 let. b). Modificata tabella criteri priorità art. 6 comma 2. Abrogato art. 17, rinumerato art. 18 in art. 17. Modificazioni approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 02/05/2013. In vigore dal 10/6/2013 (modifica art. 3 comma 1 let. b in vigore dal 10/12/2013)

<i>Redazione</i>	<i>G. Gola</i>	<i>Controllo</i>	<i>Approvazione</i>	<i>B. Armone Caruso</i>
	<i>F.to G. Gola</i>			<i>F.to B. Armone Caruso</i>

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO DISCIPLINARE MERCATO AGROALIMENTARE	No. R-AE009 Emissione: 01.10.09 Rev. 3 – 30.05.13 Pagina 2 di 11
---	--	--

INDICE

- Art. 1 Generalità e finalità
- Art. 2 Normativa applicabile
- Art. 3 Requisiti generali per la partecipazione al mercato
- Art. 4 Comitato di mercato
- Art. 5 Numero, dislocazione e caratteristiche dei posteggi di vendita
- Art. 6 Assegnazione dei posteggi di vendita
- Art. 7 Orari
- Art. 8 Obblighi degli operatori del mercato
- Art. 9 Trasparenza e monitoraggio dei prezzi
- Art. 10 Assenze e spunta
- Art. 11 Attrezzature per la vendita e mezzi di trasporto
- Art. 12 Pulizia del suolo pubblico
- Art. 13 Disposizioni igienico-sanitarie
- Art. 14 Attività collaterali
- Art. 15 Sanzioni
- Art. 16 Rinvio alla disciplina del commercio su aree pubbliche
- Art. 17 Entrata in vigore

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO DISCIPLINARE MERCATO AGROALIMENTARE	No. R-AE009 Emissione: 01.10.09 Rev. 3 – 30.05.13 Pagina 3 di 11
---	--	--

Art. 1
Generalità e finalità

1. Il Comune di Mondovì istituisce un mercato, denominato “MERCATO AGROALIMENTARE DI MONDOVÌ”, riservato all’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e Forestali n. 3510 del 20/11/2007, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 29/12/2007.
2. Con l’istituzione, il Comune di Mondovì si prefigge lo scopo di:
 - promuovere lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli, nell’esercizio dell’attività di vendita diretta, possono soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all’acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione;
 - promuovere la conoscenza della cultura rurale;
 - promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita;
 - individuare la tracciabilità del prodotto a garanzia della sua provenienza dal territorio, favorendo la vendita dei prodotti avendo come riferimento la stagionalità, la tipicità e qualità organolettiche, il mantenimento della biodiversità, la sostenibilità e salubrità del processo produttivo;
 - favorire la riduzione e la trasparenza del prezzo di vendita al dettaglio con la garanzia di un giusto guadagno per il produttore, attraverso l’eliminazione dei vari intermediari;
 - garantire l’acquisto di merce fresca e di stagione;
 - favorire l’accesso alla distribuzione diretta ai consumatori dei prodotti biologici;
 - ridurre i tempi di trasporto delle merci ed il relativo impatto sull’ambiente e sulla sicurezza stradale;
 - valorizzare il centro storico di Mondovì Breo e le sue principali aree mercatali, al cui interno si colloca il mercato agroalimentare, anche allo scopo di contribuire all’attrattività turistica del rione a maggiore vocazione commerciale della città.
3. Il mercato agroalimentare si svolge in Piazza Ellero, nell’area sottostante la tettoia ubicata più a monte, con cadenza settimanale, nelle giornate di martedì e sabato, in concomitanza con il mercato rionale del martedì e con il mercato cittadino del sabato.

Art. 2
Normativa applicabile

1. Al mercato disciplinato dal presente regolamento è applicabile la seguente normativa statale e regionale:
 - D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, *Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57*
 - D.M. 20/11/2007, *Attuazione dell’articolo 1. comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli*
 - D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32- 2642 e s.m.i., *Commercio su area pubblica. Criteri di Giunta Regionale ai sensi del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e dell’art. 11 della L.R. 12 novembre 1999, n. 28*
 - D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 97-10416, *Legge regionale n. 12/2008, art. 11 – Approvazione criteri per l’assegnazione di aiuti agli enti locali per lo sviluppo di aree mercatali destinate alla vendita diretta dei prodotti agricoli.*

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO DISCIPLINARE MERCATO AGROALIMENTARE	No. R-AE009 Emissione: 01.10.09 Rev. 3 – 30.05.13 Pagina 4 di 11
---	--	--

Art. 3
Requisiti generali per la partecipazione al mercato

1. Possono partecipare al mercato gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228/2001, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n.580, che rispettino le seguenti condizioni:
 - a) ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della Regione Piemonte;
 - b) è ammessa esclusivamente la vendita di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile e limitatamente ai prodotti riconducibili al medesimo comparto produttivo proprio dell'azienda agricola (ad es. allevamento, ortofrutta, viticoltura, floricoltura, apicoltura, ecc.);
 - c) i prodotti trasformati posti in vendita ed ottenuti a seguito di attività di manipolazione o di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici di origine prevalentemente aziendale, devono essere tipici e finalizzati al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa; qualora la produzione e/o la trasformazione non avvengano in azienda si dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione fiscale e sanitaria, l'origine aziendale della materia prima;
 - d) i soggetti partecipanti devono garantire la stagionalità e la freschezza dei prodotti posti in vendita, rispettare le norme igienico-sanitarie (in particolare quelle recate dall'Ordinanza Ministeriale 3 aprile 2002) e le norme sull'etichettatura in vigore per i singoli prodotti, garantire l'assenza di prodotti OGM, indicare il luogo di origine dei prodotti, la denominazione dell'impresa produttrice ed il prezzo di vendita;
 - e) le aziende che pongono in vendita prodotti derivanti dall'allevamento (salumi, latte fresco e trasformato, uova, ecc.) dovranno dimostrare attraverso il piano di autocontrollo, ai sensi del Regolamento CE 852/2004 e delle specifiche leggi di settore, l'assenza di trattamenti ormonali agli animali, la perfetta salubrità e sanità del processo produttivo, l'assenza di farine animali nell'alimentazione degli animali;
 - f) possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
 - g) l'attività di vendita può essere esercitata esclusivamente dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art. 1, comma 1094, della legge 27/12/2006, n.296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

Art. 4
Comitato di mercato

1. Le funzioni di indirizzo e di controllo delle attività svolte nell'ambito del mercato sono demandate ad un Comitato di mercato, che esercita le seguenti funzioni:
 - vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente disciplinare;
 - svolge attività di controllo sulla qualità dei prodotti posti in vendita;
 - sorveglia l'andamento dei prezzi;
 - segnala al Comune gli eventuali operatori inadempienti;
 - promuove o suggerisce al Comune la realizzazione di manifestazioni culturali, didattiche, e promozionali riguardanti le produzioni tipiche del territorio ed ogni altra attività compatibile con le

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO DISCIPLINARE MERCATO AGROALIMENTARE	No. R-AE009 Emissione: 01.10.09 Rev. 3 – 30.05.13 Pagina 5 di 11
---	--	--

iniziative volte a favorire lo sviluppo della filiera corta, eventualmente concorrendo alla loro realizzazione.

2. Il Comitato di mercato è nominato con provvedimento del Sindaco ed è composto da:
 - l'Assessore comunale all'agricoltura o suo delegato, che lo presiede;
 - tre rappresentanti degli operatori partecipanti al mercato, designati da ciascuna delle seguenti associazioni di categoria degli agricoltori maggiormente rappresentative a livello provinciale: COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA, CIA;
 - un rappresentante dei consumatori, scelto di comune accordo dalle seguenti associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale: A.DI.CONSUM, FEDERCONSUMATORI, MOVIMENTO CONSUMATORI; in difetto di designazione, il Sindaco, nell'atto di nomina del Comitato, sceglierà un soggetto ritenuto idoneo a rappresentare gli interessi dei consumatori.
3. Il Comitato resta in carica fino alla scadenza del mandato dell'Amministrazione comunale e comunque fino alla nomina di un nuovo comitato, si riunisce almeno una volta ogni sei mesi, su convocazione del Presidente, e ogni qualvolta lo richieda almeno uno dei suoi componenti.
4. Le sedute e le decisioni del Comitato sono oggetto di verbalizzazione ad opera di un funzionario dello Sportello Unico del Comune di Mondovì – Servizi alle Imprese.

Art. 5

Numero, dislocazione e caratteristiche dei posteggi di vendita

1. Il mercato dei prodotti agroalimentari è composto dai posteggi di vendita dettagliati, in quanto a dimensioni e tipologia merceologica, nell'elenco seguente; i posteggi sono riportati in forma grafica sull'allegata planimetria del mercato agroalimentare, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

N. posteggio	Ubicazione	Merceologia	Dimensioni	m²
1	Piazza Ellero (tettoia sud)	agroalimentari	4x4	16
2	Piazza Ellero (tettoia sud)	agroalimentari	4x4	16
3	Piazza Ellero (tettoia sud)	agroalimentari	4x4	16
4	Piazza Ellero (tettoia sud)	agroalimentari	4x4	16
5	Piazza Ellero (tettoia sud)	agroalimentari	6x4	24
6	Piazza Ellero (tettoia sud)	agroalimentari	6x4	24
7	Piazza Ellero (tettoia sud)	agroalimentari	3x4	12
8	Piazza Ellero (tettoia sud)	agroalimentari	3x4	12
9	Piazza Ellero (tettoia sud)	agroalimentari	3x4	12
10	Piazza Ellero (tettoia sud)	agroalimentari	3x4	12
11	Piazza Ellero (tettoia sud)	agroalimentari	3x4	12
12	Piazza Ellero (tettoia sud)	agroalimentari	3x4	12
13	Piazza Ellero (tettoia sud)	agroalimentari	3x4	12
14	Piazza Ellero (tettoia sud)	agroalimentari	3x4	12
15	Piazza Ellero (tettoia sud)	agroalimentari	3x4	12
16	Piazza Ellero (tettoia sud)	agroalimentari	3x4	12
17	Piazza Ellero (tettoia sud)	agroalimentari	3x4	12
18	Piazza Ellero (tettoia sud)	agroalimentari	3x4	12

N. posteggio	Ubicazione	Merceologia	Dimensioni	m ²
19	Piazza Ellero (tettoia sud)	agroalimentari	4x4	16
20	Piazza Ellero (tettoia sud)	agroalimentari	6x4	24
21	Piazza Ellero (tettoia sud)	agroalimentari	4x4	16
22	Piazza Ellero (tettoia sud)	agroalimentari	4x4	16
23	Piazza Ellero (tettoia sud)	agroalimentari	4x4	16
24	Piazza Ellero (tettoia sud)	agroalimentari	4x4	16
25	Piazza Ellero (tettoia sud)	agroalimentari	4x4	16
26	Piazza Ellero (tettoia sud)	agroalimentari	4x2,5	10
27	Piazza Ellero (tettoia sud)	agroalimentari	4x2,5	10
28	Piazza Ellero (tettoia sud)	agroalimentari	4x2,5	10
29	Piazza Ellero (tettoia sud)	agroalimentari	4x2,5	10
30	Piazza Ellero (tettoia sud)	agroalimentari	4x2,5	10
31	Piazza Ellero (tettoia sud)	agroalimentari	4x2,5	10
32	Piazza Ellero (tettoia sud)	agroalimentari	3x2,5	7,5
33	Piazza Ellero (tettoia sud)	agroalimentari	3x2,5	7,5
34	Piazza Ellero (tettoia sud)	agroalimentari	3x2,5	7,5
35	Piazza Ellero (tettoia sud)	agroalimentari	3x2,5	7,5
36	Piazza Ellero (tettoia sud)	agroalimentari	3x2,5	7,5
37	Piazza Ellero (tettoia sud)	agroalimentari	3x2,5	7,5
Totale m ²				481

2. Gli operatori dovranno occupare esclusivamente l'area assegnata e dovranno garantire una cura particolare nell'allestimento del proprio spazio di vendita, sia per la valorizzazione dei prodotti sia per una corretta informazione al consumatore.
3. La merceologia "agroalimentari" indicata nella precedente tabella consente la vendita, nei relativi posteggi, di prodotti agricoli extralimentari, purché in misura quantitativamente non prevalente rispetto ai prodotti alimentari posti in vendita.

Art. 6
Assegnazione dei posteggi di vendita

1. La partecipazione al mercato agroalimentare da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3 è subordinata all'ottenimento della concessione decennale di posteggio ed alla presentazione dell'apposita comunicazione disciplinata dall'art. 4 del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228.
2. I posteggi disponibili verranno assegnati previa indizione di apposito bando pubblico, approvato dall'organo competente, sulla base di graduatorie di merito dei richiedenti, una per ogni giorno di mercato (martedì e sabato), formulate assegnando un punteggio legato ai criteri di priorità elencati nella tabella seguente:

Criterio	Punteggio attribuito
Nr. presenze in spunta acquisite dall'imprenditore agricolo sul mercato agroalimentare (martedì, sabato)	0,5 punti per ogni presenza giornaliera

Criterio	Punteggio attribuito
Aziende agricole aventi sede nel Comune di Mondovì	40
Aziende agricole aventi sede nei Comuni limitrofi a Mondovì	20
Aziende agricole aventi sede in Provincia di Cuneo, in Comuni diversi da Mondovì e limitrofi	10
Aziende agricole iscritte nell'elenco o nell'albo degli operatori dell'agricoltura biologica, ai sensi delle vigenti norme in materia.	10
Aziende agricole che beneficiano o hanno beneficiato, per il periodo minimo previsto dalla normativa, dei contributi della CE per le tecniche di agricoltura a basso impatto ambientale, di cui al Regolamento CE 2078/1992 misure A1 – A3 e al piano di sviluppo rurale del Piemonte 2000 – 2006, misure F1 – F2.	10
Vendita di prodotti ottenuti nel rispetto di disciplinari di produzione più rigorosi in ambito ambientale quali i prodotti biologici certificati e quelli ottenuti con tecniche di produzione integrata (misura 214 del PSR 2007-2013)	10
Vendita prodotti di qualità certificati (DOP, IGP, DOC e DOCG);	10
Vendita prodotti agroalimentari tradizionali (PAT);	10
Prodotti che adottano sistemi di etichettatura volontaria e prodotti che adottano sistemi di rintracciabilità ai sensi delle norme UNI 10939, UNI 11020 e ISO 22005.	10
Titolarità aziendale in capo ad una donna e/o ad agricoltori di età inferiore a quaranta anni; in caso di società, il punteggio è riconosciuto all'impresa nella quale la maggioranza numerica dei soci sia di sesso femminile e/o di età inferiore ai quarant'anni	10
Trasparenza nella formazione del prezzo finale dei prodotti (prezzo chiaro) conseguita mediante l'indicazione del costo di produzione, del costo di trasformazione (eventuale) e del costo di vendita.	5

3. Ai fini dell'applicazione dei requisiti di priorità, gli interessati devono dichiararne l'eventuale sussistenza nella domanda; la mancata indicazione, comporta l'impossibilità di far valere i titoli stessi.
4. A parità di punteggio, verrà data priorità il soggetto di minore età anagrafica; in caso di società, sarà considerata l'età anagrafica del legale rappresentante.
5. Le graduatorie per l'assegnazione dei posteggi saranno approvate con Determinazione Dirigenziale che sarà pubblicata all'Albo pretorio e inviata a tutti i richiedenti.
6. L'assegnazione dei posteggi sarà formalizzata mediante il rilascio delle relative concessioni, con validità decennale, tacitamente rinnovabili.
7. Ciascuna azienda agricola potrà essere assegnataria di un solo posteggio per il medesimo giorno di mercato, salvo che all'esito delle assegnazioni residuino posteggi disponibili.
8. Nel caso in cui vengano rilasciate concessioni con utilizzo di posteggio di durata inferiore all'anno, il medesimo posteggio potrà essere oggetto di molteplici concessioni.
9. I soggetti utilmente collocati nella graduatoria, ma esclusi dall'assegnazione per esaurimento dei posteggi, conservano priorità assoluta nell'assegnazione dei posteggi che si rendessero successivamente disponibili in seguito a cessazione dell'attività agricola da parte del titolare del posteggio o decadenza/revoca della concessione.

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO DISCIPLINARE MERCATO AGROALIMENTARE	No. R-AE009 Emissione: 01.10.09 Rev. 3 – 30.05.13 Pagina 8 di 11
---	--	--

Art. 7
Orari

1. Il mercato dei prodotti agroalimentari osserverà il seguente orario:
 - a) dalle ore 6.00 alle ore 8.00: scarico e approntamento banco;
 - b) dalle ore 8.00 alle ore 13.00: esposizione e vendita al pubblico;
 - c) dalle ore 13.00 alle ore 14.00: ricarico merce e sgombero dell'area. Per il mercato del martedì detti orari sono anticipati di un'ora.
2. Gli operatori del mercato non possono abbandonare il posteggio prima del termine dell'orario di vendita sopra definito, salvo giustificato motivo che sarà oggetto di valutazione da parte del personale della Polizia locale addetto alla vigilanza del mercato.
3. In occasione di particolari festività e di manifestazioni promozionali, culturali o turistiche, l'attività del mercato potrà essere svolta durante l'intera giornata, sulla base di specifico provvedimento del Sindaco; in tal caso le aziende partecipanti al mercato non potranno lasciare il posteggio prima dell'orario stabilito.
4. Il mercato non si svolgerà nelle giornate delle festività del 25 dicembre (Natale) e del 1 gennaio (Capodanno), salvo diverso provvedimento del Sindaco che potrà disporne il differimento ad altra data.

Art. 8
Obblighi degli operatori del mercato

1. Le aziende agricole titolari di posteggio sono tenute alla condivisione ed al rispetto del presente disciplinare ed al mantenimento di uno spirito costruttivo ed ispirato ai principi della cooperazione nei confronti delle altre aziende partecipanti.
2. Esse devono corrispondere il canone per l'occupazione del suolo pubblico, la tariffa rifiuti e il corrispettivo dell'eventuale fornitura di energia elettrica, nell'entità e con le modalità previste dalle norme e dai regolamenti vigenti.
3. È vietata la vendita di prodotti esposti direttamente sul suolo; dovranno essere utilizzati banchi temporanei costanti di piani rialzati da terra di almeno 60 cm di altezza.
4. Ogni azienda agricola è tenuta ad esporre un cartello con l'indicazione del logo del mercato, della denominazione dell'azienda agricola e della località da cui provengono i prodotti posti in vendita; il cartello dovrà essere realizzato in base al modello approvato dal Comune, sentito il comitato di mercato.
5. È fatto obbligo ad ogni operatore del mercato di esporre sul banco di vendita apposito cartello indicante il divieto per l'utente di toccare la merce esposta, in conformità al modello che verrà approvato dal comitato di mercato.
6. Per esigenze di arredo ed uniformità dell'immagine, ogni operatore è tenuto ad allestire i banchi di vendita utilizzando i materiali e le soluzioni grafiche e cromatiche individuati dal Comune, sentito il comitato di mercato.
7. I costi relativi ad iniziative di promozione o collaterali saranno concordati dal Comune direttamente con gli operatori, sentito il Comitato di mercato.
8. L'imprenditore agricolo ha l'obbligo di tenere a disposizione degli organi di vigilanza e controllo la concessione di posteggio e copia della comunicazione presentata al Comune.

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO DISCIPLINARE MERCATO AGROALIMENTARE	No. R-AE009 Emissione: 01.10.09 Rev. 3 – 30.05.13 Pagina 9 di 11
---	--	--

9. Nell'utilizzo del posteggio gli imprenditori agricoli sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a terzi e loro proprietà; l'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni o diritti connessi con l'esercizio dell'attività.
10. È vietato cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio.
11. È consentito l'utilizzo di mezzi audiovisivi per la dimostrazione dei prodotti posti in vendita, a condizione che il rumore generato non arrechi disturbo agli utenti del mercato ed agli altri operatori.
12. Nell'area del mercato è consentito utilizzare soltanto energia elettrica proveniente da impianti pubblici; è vietato l'utilizzo di stufe alimentate da combustibili gassosi.

Art. 9
Trasparenza e monitoraggio dei prezzi

1. Gli espositori sono tenuti a presentare i loro prodotti con l'indicazione dei prezzi in modo chiaro e ben visibile, fornendo indicazioni utili e corrette, anche sulle etichette, che facilitino la comprensione delle caratteristiche del prodotto da parte del consumatore.
2. I prezzi devono essere indicati per unità di misura, con le modalità previste dagli artt. da 13 a 17 del Codice del consumo, approvato con D. Lgs. 206/2005 e s.m.i.
3. Le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto, ai sensi della legge 5/8/1981 n. 441 e successive modificazioni.
4. I prezzi dei prodotti posti in vendita saranno oggetto di monitoraggio attraverso rilevazioni periodiche da parte del comitato di mercato.

Art. 10
Assenze e spunta

1. Gli assegnatari di posteggio non presenti entro il termine orario stabilito per l'appontamento del banco non potranno svolgere l'attività per la giornata e saranno considerati assenti a tutti gli effetti.
2. I posteggi temporaneamente vacanti saranno assegnati in "spunta", in ottemperanza alle norme regionali in materia di commercio su area pubblica; alla spunta saranno ammessi esclusivamente gli imprenditori agricoli in possesso dei requisiti indicati al precedente art. 3 e, in via prioritaria, gli imprenditori agricoli aventi sede aziendale nel territorio della Provincia di Cuneo. A parità di condizioni, la priorità è data dal maggior numero di presenze acquisite, sulla base del ruolino di spunta redatto ed aggiornato dalla Polizia locale.

Art. 11
Attrezzature per la vendita e mezzi di trasporto

1. I banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente individuato.
2. I veicoli adibiti al trasporto di merce o altro materiale da impiegare nello svolgimento dell'attività dovranno essere parcheggiati al di fuori dell'area di vendita dopo lo scarico delle merci, fatto salvo il caso di utilizzo di mezzi attrezzati indispensabili per la vendita (es. banchi frigo), a condizione che lo spazio globalmente occupato non ecceda le dimensioni del posteggio in concessione.

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO DISCIPLINARE MERCATO AGROALIMENTARE	No. R-AE009 Emissione: 01.10.09 Rev. 3 – 30.05.13 Pagina 10 di 11
---	--	---

3. Gli operatori del mercato sono in ogni caso tenuti ad agevolare il transito dei mezzi d'emergenza o di pronto intervento.

Art. 12
Pulizia del suolo pubblico

1. Al termine dell'orario di vendita, prima di lasciare libero il posteggio, ogni operatore deve raccogliere tutti i rifiuti derivanti dall'esercizio dell'attività differenziandoli in appositi cumuli (organico, legno, plastica, ecc.), al fine di facilitare le operazioni di raccolta e smaltimento da parte della ditta incaricata del servizio.

Art. 13
Disposizioni igienico-sanitarie

2. All'interno del mercato è ammesso l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti freschi e trasformati ed eventuali attività di degustazione e somministrazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti, con particolare riferimento ai Regolamenti CE n. 178/2002, n. 852/2004, n. 853/2004 ed all'Ordinanza del Ministro della Salute 3 aprile 2002.
3. È in ogni caso vietata la vendita di prodotti OGM.

Art. 14
Attività collaterali

1. All'interno del mercato possono essere realizzate delle attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati, nonché degustazione dei prodotti, anche in forma organizzata (degustazioni tipiche, abbinamenti culinari), nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti.
2. In tali occasioni sarà possibile la partecipazione anche di operatori artigianali, la cui attività sia rispondente alle caratteristiche del mercato agricolo o dell'iniziativa particolare.
3. Potranno partecipare al mercato anche soggetti operanti sul territorio regionale piemontese provinciale che si connotino per le attività di promozione e valorizzazione dei prodotti tipici (Presidi Slow Food, Produzioni DOP e IGP, Associazioni, ecc.).

Art. 15
Sanzioni

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.M. 20/11/2007, accerterà il rispetto delle disposizioni di legge e di quelle recate dal presente disciplinare.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni recate dagli art. 7 (orari), art. 8 (obblighi degli operatori del mercato), art. 9 (trasparenza e monitoraggio dei prezzi), art. 10 (assenze e spunta), art. 11 (attrezzature per la vendita e mezzi di trasporto), art. 12 (pulizia del suolo pubblico), si fa rinvio alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 50 comma 2 del vigente regolamento comunale del commercio su aree pubbliche; è fatta salva l'applicazione delle specifiche sanzioni previste dal D. Lgs.

 Comune di Mondovì	REGOLAMENTO DISCIPLINARE MERCATO AGROALIMENTARE	No. R-AE009 Emissione: 01.10.09 Rev. 3 – 30.05.13 Pagina 11 di 11
---	--	---

206/2005 e dalla Legge 441/1981 per la violazione delle disposizioni, rispettivamente, in materia di indicazione dei prezzi per unità di misura e di vendita delle merci a peso netto.

3. Le sanzioni saranno applicate secondo la disciplina della Legge 689/1981 e successive modifiche, nonché in base a quanto previsto dall'apposita procedura interna per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie P-AG003.
4. In caso di più violazioni del presente disciplinare, commesse anche in tempi diversi, potrà essere disposta la revoca della concessione del posteggio e la conseguente sospensione della partecipazione al mercato.
5. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche comporta la revoca della concessione di posteggio.
6. L'inosservanza delle condizioni di esercizio indicate nei criteri di cui al precedente art. 6, qualora abbiano comportato l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in sede di bando e di graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, comporta la revoca della concessione di posteggio.

Art. 16
Rinvio alla disciplina del commercio su aree pubbliche

1. Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si fa rinvio alle vigenti disposizioni regionali in materia di commercio su aree pubbliche ed a quelle recate dal vigente regolamento comunale, in quanto applicabili, con particolare riferimento:
 - alla disciplina dell'utilizzo dei posteggi di vendita ed alla decadenza degli stessi in caso di mancato utilizzo;
 - all'assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati (spunta);
 - al trasferimento della concessione del posteggio per atto tra vivi o a causa di morte.

Art. 17
Entrata in vigore

1. Il presente disciplinare entrerà in vigore allorquando sia divenuta esecutiva, a norma dell'art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la relativa deliberazione di approvazione.
2. Dalla data di entrata in vigore è da disapplicarsi ogni eventuale disposizione comunale in contrasto.
3. Il vigente regolamento del commercio su aree pubbliche sarà oggetto di adeguamento a quanto disposto dal presente disciplinare.